SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 834)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1076, concernente l'equipollenza della laurea in sociologia con le lauree in economia e commercio ed in scienze politiche

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, stabilisce la equipollenza, a tutti gli effetti, tra la laurea in sociologia e la laurea in economia e commercio. Tale equipollenza, sotto il profilo dell'ammissione alle classi di abilitazione e di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, opera in modo automatico — ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni — consentendo ai laureati in sociologia di essere ammessi (a vario titolo: aspirante ad incarico, supplenza, ad abilitazione, ecc.) ad impartire tutte le materie di insegnamento cui sono ammessi i laureati in economia e commercio.

L'opportunità di una modifica legislativa che limiti la portata della sancita equipollenza certamente risponde ad esigenze didattiche di carattere sostanziale, pur non essendo assunte perplessità di carattere formale circa la vigenza dell'attuale normativa.

Sotto il profilo sostanziale, questa Amministrazione ha dovuto verificare — attraverso visite ispettive, relazioni di capi d'istituto, motivate denuncie di alunni — la crisi didattica ormai patologica di alcune discipline specialistiche (informatica, discipline e tecniche commerciali), che presuppongono una somma di conoscenze teorico-pratiche che sembrano difficilmente assumibili nel corso di laurea in sociologia. Si tratta, come si vede, di materie professionalizzanti e non meramente culturali, relativamente alle quali, quindi, le numerose proteste studentesche ricercano una legittimazione difficilmente contestabile.

Non sono infine rari i casi nei quali gli stessi docenti dichiarano la propria indisponibilità ad impartire le discipline suddette, facendo presente che l'astratta idoneità stabilita dalla valenza formale della laurea non trova riscontro in una effettiva capacità didattica.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Sotto il profilo formale, la previsione della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, quanto meno palesa un contrasto con quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (art. 1, settimo comma); disposizione che, nel delegare al Ministero della pubblica istruzione la rideterminazione delle classi di abilitazione e di concorso, tra i princìpi e criteri direttivi stabiliva quello « di eliminare dai titoli di studio, che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza ».

È evidente che la legge n. 1076 del 1971 costituisce (e non si sa quanto volutamente) una eccezione al principio fondamentale dell'affinità tra titolo di studio ed insegnamento con esso impartibile; ma anche a volerla considerare come una deroga eccezionale, non si ravvisa l'opportunità della permanenza in vigore, non risolvendo peraltro che in maniera microscopica i problemi occupazionali dei laureati in sociologia.

D'altro canto potrebbe costituire un precedente pericoloso per altre analoghe iniziative, in un momento in cui l'avvio dell'*iter* parlamentare della riforma della scuola secondaria superiore richiede una collocazione dei docenti in servizio che sia la più congrua rispetto alla funzione docente.

Per le suesposte considerazioni si ritiene opportuno proporre una modifica del secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, nel senso di escludere dagli effetti dell'equipollenza l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, è integrato nel modo seguente: « e non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica ».